

Decreto Rep. 695/2020 Prot. n. 103716 del 20/02/2020

Anno 2018 Tit. I Cl. 3 Fasc.11 All. n. 1

OGGETTO: Regolamento sul Fondo Comune – abrogazione comma 4 dell'articolo 5

IL RETTORE

Premesso che con D.R. 1319 del 17 aprile 2018 è stato emanato il Regolamento sul Fondo Comune, approvato con delibera rep. 37/2018 del Consiglio di Amministrazione;

Preso atto che con delibera rep. n.337/2019 del 17 dicembre 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato unilateralmente in via provvisoria il contratto integrativo del PTA per l'anno 2019;

Rilevato in particolare che il Consiglio di Amministrazione, con la predetta delibera rep. n.337/2019, punto 3 del deliberato, ha deliberato *"di autorizzare l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 5 del Regolamento sul Fondo Comune in quanto, in fase di prima applicazione, sono state rilevate sia una estrema difficoltà nei conteggi che il determinarsi di meccanismi distorsivi nella fissazione del livello di ritenute da parte delle strutture, con conseguenti allungamenti nei tempi di pagamento. Limitazioni alla distribuzione di risorse in ottica perequativa sono comunque già assicurati dal comma 1 dell'articolo 5 del medesimo regolamento"*;

Premesso, altresì, che con verbale n. 1 del 31 gennaio 2020 il Collegio dei Revisori dei conti ha certificato l'atto unilaterale adottato dal Consiglio di Amministrazione con la predetta delibera;

Visto l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di abrogare il *comma 4 dell'articolo 5 del "Regolamento sul Fondo Comune"* il cui testo fa parte integrante del presente decreto in conformità alla deliberazione citata in premessa;
2. di stabilire che la modifica al Regolamento sul Fondo Comune, di cui al punto 1, entri in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione, con effetti che quindi decorrono dalla distribuzione delle risorse relative all'anno 2019;
3. di incaricare il Settore Relazioni Sindacali dell'Area Risorse Umane e Ufficio Affari Generali dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, data della registrazione

Il Rettore

Prof. Rosario Rizzuto

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgvo 82/2005

La Responsabile del procedimento amministrativo dott.ssa Erika Mancuso	La Dirigente dott.ssa Maria Rosaria Falconetti	Il Direttore Generale Ing. Alberto Scuttari
---	---	--

REGOLAMENTO SUL FONDO COMUNE

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce le modalità di costituzione e i criteri di ripartizione del Fondo Comune (FC) tra il personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato e determinato.
2. Il Fondo Comune è composto dal Fondo Comune di Ateneo (FCA) e dai Fondi Comuni di Struttura (FCS).

Articolo 2

Costituzione del Fondo Comune

1. Il Fondo Comune è costituito:
 - a) da una quota pari al 75% di quanto annualmente incamerato dal Bilancio di Ateneo, quale contributo per le spese generali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) del Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati; tale importo non potrà essere comunque inferiore all'ammontare determinato per l'anno 2016, fatte salva la capienza delle risorse disponibili;
 - b) da una quota compresa tra il 25% e il 75% della ritenuta stabilita a favore delle Strutture, determinata ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b) del Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati; in assenza di determinazione da parte delle Strutture, tale quota viene stabilita nel 50%;
 - c) dalle quote determinate ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati;
 - d) dalle quote determinate ai sensi dell'art. 1, comma 7, dell'allegato A del Regolamento per la premialità di Ateneo.
2. La determinazione delle quote percentuali di cui al comma 1, lettere b), c) e d) è definita da ogni Struttura, nell'ambito degli intervalli indicati nei rispettivi regolamenti.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 4, comma 4, il Fondo Comune di Ateneo è costituito dalle risorse di cui al comma 1, lettera a) e dal 30% delle risorse di cui al comma 1, lettere b, c) e d).
4. I Fondi Comuni di Struttura sono costituiti dal 70% delle risorse di cui al comma 1, lettere b, c) e d).
5. Il Fondo Comune verrà determinato annualmente, in base alla valutazione a consuntivo delle risorse acquisite per l'anno precedente.

Articolo 3

Regole di distribuzione del Fondo Comune di Ateneo

1. Il 45 % delle risorse del Fondo Comune di Ateneo viene distribuito al personale tecnico amministrativo sulla base dei seguenti parametri legati alla categoria di appartenenza:
 - a) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria EP: 1,1;
 - b) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria D: 1,1;
 - c) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria C: 1;
 - d) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria B: 0,9.
2. Il 45 % delle risorse del Fondo Comune di Ateneo viene distribuito al personale tecnico amministrativo in base ai risultati della valutazione della performance dell'anno di riferimento, secondo i criteri generali fissati dalla contrattazione decentrata integrativa.
3. Il restante 10% delle risorse viene distribuito in base a criteri definiti annualmente dalla contrattazione decentrata integrativa.
4. Le quote di cui al comma 1 vengono erogate con cadenza mensile. Nelle more della determinazione

dell'entità del Fondo Comune di Ateneo, per consentire la messa in pagamento della quota mensile, viene erogato l'importo dell'anno precedente, salvo conguaglio.

Articolo 4

Fondo Comune di Struttura: costituzione e regole di distribuzione

1. Ogni Struttura, compresa l'Amministrazione Centrale, è tenuta a costituire un apposito Fondo Comune di Struttura destinato all'incentivazione del personale tecnico amministrativo, nel rispetto dei limiti indicati all'articolo successivo.
2. Il Fondo Comune di Struttura viene ripartito tra il personale tecnico e amministrativo secondo gli stessi criteri fissati per la parte premiale del Fondo Comune di Ateneo (art. 3, comma 2).
3. Una quota massima del 20% del Fondo Comune di Struttura può essere utilizzata per la remunerazione di particolari attività di interesse della Struttura, preventivamente comunicate all'Amministrazione Centrale, sulla base dei criteri generali definiti dalla contrattazione decentrata integrativa.
4. Nel caso in cui le attività vengano svolte da Strutture a cui non risulta formalmente assegnato personale tecnico amministrativo o in qualsiasi altra ipotesi in cui non sia possibile costituire un apposito Fondo Comune di struttura, le relative risorse vengono destinate integralmente all'alimentazione del Fondo Comune di Ateneo. Per i Centri Interdipartimentali le risorse confluiscono nel Fondo del Dipartimento che ne cura la gestione amministrativa.

Articolo 5

Regole di perequazione

1. Con riferimento all'anno solare, il personale tecnico amministrativo che abbia percepito compensi diretti o compensi incentivanti per un importo pari o superiore a € 2.500,00 è escluso dalla percezione del Fondo Comune; qualora però i compensi mediamente erogati dal Fondo comune siano superiori ad € 2.500,00, tale soglia viene aggiornata di conseguenza.
2. Il personale che abbia percepito compensi diretti o incentivanti inferiori alla soglia di cui al comma 1 partecipa al Fondo Comune fino al raggiungimento della suddetta soglia.
3. Ai fini dei commi precedenti si intendono per compensi diretti quelli previsti dall'art. 6 del Regolamento per le attività eseguite dall'università di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati e per compensi incentivanti quelli previsti dall'allegato A del Regolamento per la premialità di Ateneo.
4. Le quote di Fondo Comune vengono erogate al personale tecnico amministrativo in servizio nel corso dell'anno, in proporzione al periodo lavorato per coloro che sono assunti o cessano in corso e in proporzione alla situazione stipendiale, ad eccezione del personale in aspettativa per cui le quote non vengono riconosciute, salvo diversa previsione di legge.
5. Dai conteggi di cui ai precedenti commi 1 e 2 vengono sempre esclusi i compensi del Fondo Comune di Ateneo erogati mensilmente ai sensi dell'art. 3, comma 1 e i compensi di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 4, comma 3.

Articolo 6

Amministrazione del Fondo Comune

1. L'amministrazione del Fondo Comune, composto dal Fondo Comune di Ateneo e dai Fondi Comuni di Struttura, è effettuata dall'Area Risorse Umane dell'Amministrazione Centrale, sulla base delle informazioni e dei versamenti provenienti dalle singole strutture.
2. L'Amministrazione Centrale provvede ai pagamenti ai dipendenti interessati attraverso il cedolino stipendiale.
3. Con eccezione delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, che sono erogate mensilmente, i compensi del Fondo Comune (di Ateneo e di Struttura) sono corrisposti annualmente in unica soluzione dopo la chiusura del Bilancio.

4. È fatto divieto alle Strutture di procedere a pagamenti diretti al personale tecnico ed amministrativo.
5. L'Amministrazione comunicherà con cadenza annuale alle OO.SS. e alle R.S.U. l'andamento generale dei pagamenti, suddivisi per singola Struttura. Tali dati verranno inoltre pubblicati sul sito web di Ateneo, alla voce Amministrazione trasparente.